

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 03487/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3487 del 2026, proposto da

Shabani Blindita, rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Pitoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Perugia, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CINECA, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Cerquaglia Tommaso, Paoloni Diego, Zamporlini Giovanni, Altieri Armando Alessio, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,***

dei seguenti atti, nei limiti dell'interesse individuale della ricorrente e nella parte in cui incidono sulla sua posizione nella graduatoria nazionale, nonché previa

adozione di ogni altra misura ritenuta idonea a preservarne la posizione giuridica nelle more della decisione di merito:

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, pubblicato il 23 dicembre 2025, recante *"Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di CFU durante il semestre filtro"*, con i relativi Allegati (Allegati 1, 2 e 3), nella parte in cui introduce e disciplina criteri applicativi per la formazione della graduatoria nazionale successivamente allo svolgimento delle prove del semestre filtro e nella parte in cui tali criteri sono stati applicati alla procedura selettiva oggetto di causa con incidenza sulla posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale;

- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia - LM-41, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata University a decorrere dalle ore 16:00 dell'8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;

- dell'atto, anche a formazione informatica, di determinazione del punteggio attribuito alla ricorrente nelle prove del semestre filtro, nonché del conseguente atto di mancata collocazione della stessa in posizione utile nella graduatoria nazionale e di mancata ammissione al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata University e dagli esiti individuali resi disponibili al candidato, ove e in quanto lesivi;

- degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute dalla ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi anche relativi alla determinazione del punteggio, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede anagrafiche e di

punteggio, criteri e parametri di correzione, tracciati informatici delle operazioni di rilevazione e correzione delle prove, nonché ogni ulteriore atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione del punteggio individuale della ricorrente in quanto lesivi;

- di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove (con particolare riguardo alla prova di Fisica del secondo appello), nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive;

- del D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025,

recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito, per quanto occorra e nei limiti della sua rilevanza nel rapporto di presupposizione/connessione con gli atti impugnati;

- del D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025, recante disciplina del semestre aperto (e relativi allegati/discipline operative), per quanto occorra, pubblicato il 4 giugno 2025, recante "Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026", nonché di ogni disposizione ad essi connessa o rilevante compresi gli Allegati al citato decreto ministeriale, ovvero di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

- del D.M. MUR n. 557 del 4 agosto 2025, recante modifiche sul meccanismo di scoring/penalizzazione delle risposte errate, per quanto occorra;

- del D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l'a.a. 2025/2026, per quanto occorra;

- delle Linee guida MUR del 16 ottobre 2025 per lo svolgimento degli esami del semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante, per quanto occorra.

- della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni

operative post-graduatoria), per quanto occorra;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia anche su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo che dovesse emergere in corso di causa a seguito di accesso agli atti e/o attività istruttoria.

- della Graduatoria afferente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026 nell'area riservata del portale University/CINECA - sezione "Semestre aperto";

- di ogni successivo atto di scorrimento, assegnazione sedi, rettifica, aggiornamento e/o consolidamento della graduatoria e della posizione individuale della ricorrente, ivi inclusi gli atti informatici resi disponibili nell'area riservata e le relative comunicazioni operative;

- per quanto occorra e nei limiti di incidenza concreta sulla posizione della ricorrente, della graduatoria e gli atti relativi ai corsi affini pubblicati nelle date previste dal D.M. n. 1115/2025 e relativi atti consequenziali;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ivi inclusi gli atti di validazione, i criteri applicativi, le istruzioni operative, i tracciati informatici, i criteri di calcolo, gli algoritmi, i dataset, i log di piattaforma, nonché, ove occorra, ogni atto, verbale, disposizione o prescrizione organizzativa adottata dall'Ateneo sede di prova, rilevante ai fini dello svolgimento delle prove e della posizione della ricorrente;

Nonché, ove necessario ai fini della decisione, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) della legge n. 26/2025 e dell'articolo 3, comma 2, articolo 4, commi 3 e 4, nonché dell'articolo 5, commi 1 e 2, art. 6, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 71/2025, così come di ogni ulteriore disposizione ad esse norme connessa, per violazione degli articoli 3, 33, 34, 76 e 97 della Costituzione.

*nonché per l'accertamento*

dell'interesse della ricorrente alla corretta valutazione delle prove sostenute e alla

conseguente rideterminazione della propria posizione nella graduatoria nazionale relativa all'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, anche mediante ricalcolo del punteggio attribuito alle prove sostenute;

*e per la conseguente condanna,*

delle Amministrazioni resistenti, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., all'adozione dei provvedimenti necessari alla rideterminazione della posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale e all'adozione delle misure conseguenti alla sua ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, anche in sovrannumero.

*nonché ai sensi dell'art. 116 cpa,*

con ordine alle Amministrazioni intimate di ostensione integrale della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti del 24.02.2026 e successive, compresa la produzione dei dataset, log informatici, criteri di calcolo, algoritmi e tracciamenti di piattaforma in formato nativo;

con nomina, ove occorra, di *commissario ad acta*, con espressa riserva di motivi aggiunti all'esito della richiesta ostensione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Perugia;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti *ex art. 55 c.p.a.* per la concessione

dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, che, alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestino a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- con il d.m. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha apportato talune modifiche alle regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria per i corsi di laurea di cui è causa. Tali modifiche sono consistite, nella sostanza, nel riconoscimento della possibilità, per chi non aveva ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie ma ne avesse conseguita almeno una, di entrare in graduatoria, anche “*ripescando*” – ai fini del punteggio – voti rifiutati al primo appello, sia pure con una penalizzazione variamente determinata in funzione del numero delle sufficienze riportate e di quello dei voti ripescati;

- il predetto meccanismo, per quanto macchinoso, riposa sull'esigenza di bilanciare, in uno con l'avvertita necessità di saturare per quanto possibile i posti disponibili, quella di tutelare l'affidamento dei candidati rispetto delle regole della competizione. Il sistema delineato dal Ministero, infatti, garantisce che i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originariamente poste sono sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a tutti gli altri candidati. Questi ultimi, a loro volta, sono graduati secondo un ordinamento per fasce, la collocazione nelle quali discende dal numero delle sufficienze conseguite e da quello dei voti recuperati, in modo tale che al maggior grado di corrispondenza della situazione del candidato al *benchmark* costituito dalle originarie condizioni di accesso si ricollegli un posizionamento migliore in graduatoria. Un siffatto bilanciamento era senz'altro necessario, in quanto ogni diverso meccanismo che avesse del tutto negletto le originarie condizioni di superamento dell'esame si sarebbe irrimediabilmente posto in violazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, oltre a concretare, attesa la natura postuma delle modifiche, un potenziale *vulnus* della *par condicio* e del

principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

- rispetto all'operatività di tale meccanismo tutti i concorrenti si sono trovati nella medesima situazione, in quanto erano in possesso delle stesse e identiche informazioni quando hanno sostenuto gli esami. La parità di trattamento è altresì assicurata nel sistema delineato dal d.m. n. 1115/2025, in quanto il fattore concorrenziale, come già sopra chiarito, è ivi operante, da un lato, con la predisposizione di coorti distinte che ordinano i diversi insiemi di candidati in ragione della maggiore o minore prossimità del risultato conseguito a quello minimo atteso secondo le regole originariamente poste dal d.m. n. 418/2025 (voto almeno sufficiente in tutte e tre le materie, senza voti recuperati) e, dall'altro lato, assicurando la concorrenza interna alle singole coorti tra candidati che si trovano nella medesima situazione. In tal modo viene sia tutelato l'affidamento nel rispetto delle regole originarie (in quanto nessun candidato, che abbia conseguito le valutazioni positive richieste da tali regole può essere sopravanzato da candidati che, in base alle medesime, non avrebbero superato la selezione), mentre coloro che vengono ammessi in deroga a tali regole concorrono, tra loro, soltanto a parità di condizioni, che sono via via declinate in funzione della misura di detta deroga;

- è senz'altro possibile ritenere che il meccanismo delineato non fosse l'unico possibile attraverso cui il Ministero avrebbe potuto conseguire la copertura del contingente, ma è altresì da ritenere che le scelte adottate operino un bilanciamento non manifestamente irragionevole di tutti gli interessi in gioco;

- con specifico riguardo alla situazione di parte ricorrente, dagli atti di causa risulta che ella non abbia conseguito alcuna sufficienza con conseguente non ammissione al secondo semestre. Tale esito riflette il modello originariamente previsto per l'accesso alla graduatoria ma anche la logica progressiva del sistema introdotto dal citato decreto sopravvenuto, il quale attribuisce rilievo non soltanto al numero delle sufficienze conseguite, ma anche alle modalità con cui tali risultati sono stati ottenuti, a patto che almeno un voto sufficiente sia stato conseguito;

- la sopravvenuta disciplina ministeriale ha, peraltro, operato un non irragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco, non ha travolto integralmente le originarie regole della procedura introducendone altre, ma, con le nuove disposizioni, ne ha in sostanza integrato i risultati, in termini compatibili con le esigenze della *par condicio* concorsuale e del legittimo affidamento, consentendo a una platea più ampia di studenti di essere inserita in graduatoria, nel rispetto delle limitate indicazioni del legislatore;

-parimenti infondata è la censura con la quale la ricorrente deduce l'illegittimità del mutamento delle regole della procedura sul rilievo che, qualora fosse stato noto sin dall'inizio che l'accesso alla graduatoria sarebbe stato consentito anche in presenza di una sola sufficienza, avrebbero potuto organizzare diversamente la propria preparazione;

- tale deduzione si risolve in una prospettazione meramente ipotetica e controfattuale, non idonea a dimostrare che una diversa strategia di studio avrebbe consentito il conseguimento di risultati utili ai fini dell'immatricolazione;

- deve inoltre considerarsi che, nel sistema delineato dalla normativa di riferimento, il percorso selettivo non si esaurisce nel conseguimento di una singola sufficienza, ma presuppone comunque il superamento complessivo degli insegnamenti del semestre filtro, anche mediante le successive attività di recupero dei crediti formativi;

- ne consegue che la scelta di concentrare la preparazione su una o due sole discipline non si configura come opzione neutra o automaticamente vantaggiosa, ma espone il candidato al rischio di non conseguire, neppure attraverso i successivi strumenti di recupero, i crediti necessari per il completamento del percorso, restando pertanto riconducibile alla sua sfera di autoresponsabilità;

- con riguardo alla censura relativa alla violazione dell'anonimato, va rilevato che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo "*una violazione non irrilevante*" delle regole sull'anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura (cfr. sentenza n. 27/2013). Parte ricorrente fonda



le proprie doglianze sul fatto che le etichette contenenti codici numerici sarebbero state consegnate ai candidati dai commissari, i quali poi sarebbero anche passati a ritirare i compiti contrassegnati con le medesime etichette. La censura, tuttavia, presuppone che i commissari abbiano una qualche possibilità di alterare i risultati, mentre dalla disciplina ministeriale risulta che il materiale viene chiuso negli appositi contenitori alla presenza dei quattro studenti appositamente sorteggiati e successivamente le prove, prima di essere valutate dalla commissione, sono soggette alla rilevazione informatica delle risposte da parte del CINECA, che ha previamente ricevuto i plichi chiusi e sigillati, sicché non si comprende in quale fase del suddetto procedimento possa avvenire tale alterazione;

- del tutto generiche e apodittiche sono le censure circa le affermate irregolarità che si sarebbero verificate durante le prove;
- la mancata possibilità, allo stato, di accedere alla documentazione riguardante l'esame non costituisce un vizio della procedura, le relative questioni dovendo risolversi alla luce della disciplina in tema di accesso documentale;
- ugualmente è a dirsi per le censure relative ai quesiti richiamati in ricorso, non avendo parte ricorrente indicato il contenuto delle risposte date e, dunque, nemmeno fornito un valido principio di prova in merito all'esistenza di un suo reale interesse all'accoglimento delle stesse, atteso che l'eventuale erroneità di singole domande potrebbe incidere unicamente sulla valutazione del singolo elaborato e non determinare l'integrale invalidità della procedura. A ciò si aggiunga come le doglienze di parte ricorrente si riferiscano ad errori di cui l'amministrazione ha evidenziato di aver già tenuto conto in sede di valutazione delle relative prove;
- non è, poi, ravvisabile alcuna violazione dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 71/2025 e dalla legge delega, i quali prevedono unicamente che l'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale. Tali principi non sono derogati dalla disciplina impugnata, che

detta una disciplina per l'inserimento in graduatoria anche degli studenti che non hanno conseguito le tre sufficienze e condiziona l'immatricolazione al secondo semestre di detti studenti al conseguimento dei crediti formativi mancanti in tempi utili per la predetta immatricolazione. Inoltre, il d.m. n. 1115/2025 ha individuato, all'art. 4, i “*Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi*”, secondo quanto richiesto dalla norma primaria;

- non risultano, infine, apprezzabili in termini di non manifesta infondatezza, nella presente fase cautelare, le questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte ricorrente, non risultando alcun eccesso di delega, né potendosi ritenere manifestamente irragionevole la strutturazione di una fase di accesso basata sul superamento, con la mera sufficienza, di taluni esami universitari;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra, che l'istanza cautelare debba essere rigettata

Ritenuto opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale avversata, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “*una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva*” non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere “*sommamente difficile*” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro

generale del ricorso;

2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3 – il testo integrale del ricorso;

4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/26, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;

5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*atti di notifica*";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione,

nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite della debbano essere poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.  
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Benedetta Bazuro**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**